

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 febbraio 2009, n. 042/Pres.

**Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013 in attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Compiti del Comitato di sorveglianza
Art. 4	Competenze della Giunta regionale
Art. 5	Anticipazioni
Art. 6	Irregolarità e recuperi
Art. 7	Pubblicità
Art. 8	Entrata in vigore

Art. 1  
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6584 del 20 dicembre 2007, in attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) Autorità di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013 (di seguito denominato Programma) secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale organismo è individuato nel Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie;
  - b) Autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 61 del regolamento (CE) 1083/2006. Tale organismo è individuato nel Servizio Finanziario e del Rendiconto della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie;

- c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) 1083/2006, che accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma;
- d) beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, avente sede legale in Regione e che svolga la propria attività principale in Regione, che partecipa ad un progetto approvato sia in qualità di beneficiario principale che di beneficiario, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.

#### Art. 3

##### *(Compiti del Comitato di sorveglianza)*

1. Ai sensi del regolamento (CE) 1080/2006 e del regolamento (CE) 1083/2006, il Comitato di sorveglianza approva i documenti relativi all'attuazione del Programma, e in particolare:

- a) i criteri di selezione dei progetti;
- b) i bandi a due fasi per la selezione di proposte progettuali strategiche;
- c) i bandi per la selezione di proposte progettuali standard;
- d) i bandi per la selezione di proposte per piccoli progetti;
- e) le proposte progettuali presentate a valere sui bandi di cui alle lettere b), c) e d) e le relative graduatorie.

#### Art. 4

##### *(Competenze della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale 7/2008, con riferimento ai beneficiari autorizza, su proposta dell'Assessore competente, la partecipazione alle manifestazioni di interesse e alle proposte progettuali da presentare a valere sui bandi di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale prende atto, su proposta del Presidente della Regione:

- a) delle approvazioni dei bandi di cui all'articolo 3 da parte del Comitato di sorveglianza;
- b) delle graduatorie delle proposte progettuali;
- c) delle revoche dei progetti disposte dal Comitato di sorveglianza.

#### Art. 5

##### *(Anticipazioni)*

1. Ai beneficiari possono essere concesse erogazioni in via anticipata ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2008.

#### Art. 6

##### *(Irregolarità e recuperi)*

1. In attuazione dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1083/2006, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale vengono recuperati dall'Autorità di certificazione su segnalazione dell'Autorità di gestione.

Art. 7  
*(Pubblicità)*

1. I bandi approvati e le graduatorie delle proposte progettuali di cui all'articolo 3 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità alle attività relative al Programma, con particolare riferimento ai bandi, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali.

Art. 8  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.